

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00198 ROMA – VIA PO, 36

Stagione Sportiva 2023/2024

COMUNICATO UFFICIALE N° 033/Campionati Giovanili del 13/10/2023

COMUNICAZIONI ALLE SOCIETÀ

- a) Si comunica di seguito il contatto del Pronto A.I.A. da contattare solo ed esclusivamente per le gare valevoli per i Campionati Nazionali Giovanili Serie A e B, Serie C: **Giuseppe D'Amelio 338 3348030**.

Campionato Nazionale Under 18 Professionisti

Gara del 10/10/2023 – Posticipo della 04ª giornata di andata

GIRONE A

TORINO - PARMA 3-4

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Avv. Francesco A. Magni, assistito da Stefano A. Tribuzi e dal rappresentante dell'A.I.A., Antonino Giarraputo, nella seduta del 13/10/2023, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PROVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

Gare del 09/10/2023

Per un errore informatico generato dal Portale, con riferimento al Comunicato Ufficiale n° 031/Campionati Giovanili del 10/10/2023, si comunica che il calciatore Brighi Giovanni (Bologna F.C. 1909) è da ritenersi ammonito (II INFR) anziché (III INFR).

Gare del 10/10/2023



A CARICO DEI CALCIATORI

NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (III INFR.)

MENGONI FILIPPO (PARMA)

AMMONIZIONE (I INFR.)

ARDITI GABRIEL (PARMA)
CONDE BERNARDO (PARMA)

MORETTA MANUEL (PARMA)



Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B

Gara dell'11/10/2023 – Recupero della 04ª giornata di andata

GIRONE C

LAZIO - BARI 3-2

Gara del 12/10/2023 – Recupero della 01ª giornata di andata

GIRONE C

ASCOLI - FIORENTINA 1-3

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Avv. Francesco A. Magni, assistito da Stefano A. Tribuzi e dal rappresentante dell'A.I.A., Antonino Giarraputo, nella seduta del 13/10/2023, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PROVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

Gare dell'11/10/2023

Nessun provvedimento disciplinare adottato.

Gare del 12/10/2023

A CARICO DEI CALCIATORI

NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (I INFR.)

CAUCCI ANDREA (ASCOLI)

LO SCALZO LUCA (ASCOLI)

TURNONE NICCOLÒ (FIORENTINA)



Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B

Gara dell'11/10/2023 – Recupero della 01ª giornata di andata

GIRONE C

EMPOLI - PALERMO 4-0

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Avv. Francesco A. Magni, assistito da Stefano A. Tribuzi e dal rappresentante dell'A.I.A., Antonino Giarraputo, nella seduta del 13/10/2023, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

Gare dell'11/10/2023

Nessun provvedimento disciplinare adottato.



Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B

Gara dell'11/10/2023 – Recupero della 01ª giornata di andata

GIRONE C

EMPOLI - PALERMO 1-1

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Avv. Francesco A. Magni, assistito da Stefano A. Tribuzi e dal rappresentante dell'A.I.A., Antonino Giarraputo, nella seduta del 13/10/2023, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

Gare dell'11/10/2023

A CARICO DEI CALCIATORI

NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (II INFR.)

OLIVIERI FRANCESCO (EMPOLI)

AMMONIZIONE (I INFR.)

CONFLITTO TOMMASO (EMPOLI)

GIACALONE RICCARDO (PALERMO)

GIARRAFFA FEDERICO (PALERMO)

LENTINI SAMUELE (PALERMO)



Campionato Nazionale Under 17 Serie C

Gara del 10/10/2023 – Posticipo della 03ª giornata di andata

GIRONE A

TORRES - PRO VERCELLI 0-2

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Avv. Francesco A. Magni, assistito da Stefano A. Tribuzi e dal rappresentante dell'A.I.A., Antonino Giarraputo, nella seduta del 13/10/2023, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

Gare del 10/10/2023

A CARICO DEI CALCIATORI

NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (II INFR.)

MEGNA EMANUELE (PRO VERCELLI)

SOTGIU MARCELLO (TORRES)

AMMONIZIONE (I INFR.)

GRILLINI MANUEL (PRO VERCELLI)

TRONCONE GABRIELE (TORRES)

MUDARO PIETRO (PRO VERCELLI)



GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Avv. Francesco A. Magni, assistito da Stefano A. Tribuzi e dal rappresentante dell'A.I.A., Antonino Giarraputo, nella seduta del 13/10/2023, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

Gara del 01/10/2023

Reclamo F.C. Pro Vercelli 1892 merito gara U.S. Alessandria Calcio 1912 – F.C. Pro Vercelli 1892

- Visto il referto della gara Alessandria - Pro Vercelli terminata con il risultato di 1-1;
- Visto il preannuncio di reclamo e il successivo reclamo, tempestivamente presentati dalla Pro Vercelli in data 2 ottobre 2023, la quale ha chiesto di *“dichiarare che la gara tra U.S. Alessandria vs F.C. Pro Vercelli del 01.10.2023 è stata disputata in modo irregolare per il comportamento ascrivibile solo ed esclusivamente alla società avversaria attesa l'espletamento irregolare delle sostituzioni effettuate e per l'effetto comminare alla stessa la sanzione sportiva della perdita della gara de quo con il punteggio 0 – 3 in favore della società reclamante”*;
- esaminato il referto di gara da cui risulta che la società Alessandria ha effettuato cinque sostituzioni di calciatori in cinque momenti di gara (segnatamente al 21°, 43°, 51°, 60°, 70°);
- visto l'art. 10 del Regolamento del Campionato (Comunicato Ufficiale n° 015/Campionati Giovanili dell'11/09/2023) che stabilisce che ogni squadra può effettuare le sostituzioni in tre momenti qualsiasi di gara oltre all'intervallo tra il primo ed il secondo tempo e che **“l'inosservanza di tale norma è punita con le sanzioni previste dall'art. 8 del Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve le ulteriori sanzioni applicabili”**;
- considerato che l'art. 8, co. 1 del CGS disciplina, in termini generali e meramente descrittivi, le sanzioni che possono essere inflitte alle società in caso di violazioni delle norme statutarie e di ogni altra disposizione dell'ordinamento, rimettendo agli organi di disciplina di punire le società *“con una o più delle sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi”*; mentre l'art. 8, co. 2 stabilisce che *“alla società può inoltre essere inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara nei casi previsti dall'art. 10”* ossia *“in presenza di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione”*;
- rilevato pertanto che il regolamento, con il rinvio generico alle sanzioni di cui all'art. 8, non ha inteso stabilire che la predetta violazione determina l'automatica applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 10 (perdita della gara), come rispetto ad altre violazioni (ad. esempio nel caso di violazione della norma sul numero massimo di sostituzioni, v. Comunicato Ufficiale n° 1/SGS del 07/07/2023), per cui spetta al Giudice sportivo valutare quale sanzione applicare nel novero di quelle indicate dall'art. 8 del CGS;
- considerato dunque che, pur non essendo precluso al Giudice Sportivo, in virtù di quanto previsto dall'art. 8 co. 2 del CGS, applicare la sanzione della perdita della gara laddove ritenga che vi siano *fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione*, ciò non di meno la scelta normativa di affidare all'organo di disciplina la valutazione, ad ampio spettro e senza un percorso obbligato, circa le sanzioni da applicare, impone al Giudice sportivo di effettuare uno scrutinio rigoroso sulla esistenza dei presupposti di cui all'art. 10, prima di applicare la grave sanzione della punizione della perdita della gara;
- ritenuto che, pur non potendosi escludere in astratto che la violazione della norma in esame possa influire sul regolare svolgimento della gara, tuttavia nella specie non è possibile affermare, in assenza di altri elementi, che la sola circostanza di aver usufruito di due interruzioni supplementari per effettuare le sostituzioni, abbia influito sul regolare svolgimento della gara;
- ritenuto pertanto che debba essere omologato il risultato conseguito sul campo ma che debba essere comminata una ammenda alla società, che tenga conto del fatto che sono stati ben cinque i momenti di gara rispetto ai tre consentiti, nonché una sanzione al dirigente accompagnatore, la cui condotta, proprio perché ha usufruito di due momenti di gara in più del consentito, appare inescusabile;
- visto l'art. 65, comma 1 del C.G.S.;

P.Q.M.



respinge il reclamo della società Pro Vercelli e omologa il risultato della gara di 1-1; **infligge** alla società Alessandria l'ammenda di euro 500,00; **infligge** al sig. Stefano Robotti dirigente accompagnatore della società Alessandria la squalifica per due giornate effettive di gara.

Si addebita il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.



Campionato Nazionale Under 15 Serie C

Gara del 10/10/2023 – Posticipo della 03ª giornata di andata

GIRONE A

TORRES - PRO VERCELLI 2-3

Gare dell'11/10/2023 – Recupero della 01ª giornata di andata

GIRONE C

LATINA - FERMANA 11-0

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Avv. Francesco A. Magni, assistito da Stefano A. Tribuzi e dal rappresentante dell'A.I.A., Antonino Giarraputo, nella seduta del 13/10/2023, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

Gare del 10/10/2023

A CARICO DEI CALCIATORI

NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (I INFR.)

PINNA IGNAZIO (TORRES)

SILVETTI GIAN PIERO (TORRES)

Gare dell'11/10/2023

A CARICO DELLE SOCIETÀ

Ammenda di € 200,00 alla società LATINA CALCIO 1932 S.R.L.

Per l'assenza di un proprio medico e anche dell'ambulanza (art. 15 del Regolamento del Campionato), durante la gara.



Gli importi delle eventuali ammende comminate saranno addebitati sul conto campionato della società.

I provvedimenti contenuti all'interno del presente Comunicato potranno essere impugnati con le modalità e i termini previsti dall'Art. 71 del Codice di Giustizia Sportiva. Si indicano di seguito le modalità di pagamento del contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

PUBBLICATO IN ROMA IL 13/10/2023

IL SEGRETARIO

Vito di Gioia

IL PRESIDENTE

Vito Tisci

